



COMUNE DI PARETE

PROVINCIA DI CASERTA

REG. GEN. N. 746 DEL 23-07-2025

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 138 DEL 23-07-2025

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE FARMACISTA MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE

Visti

il Decreto Sindacale n.7/2025 di nomina dello scrivente quale Responsabile Area Amministrativa;
il DUP 2025/2027 approvato con Deliberazione di C.C. n. 12/2025;
il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con Deliberazione di C.C. n. 13/2024;
il PEG 2025/2027 approvato con Deliberazione di G.C n.21/2025
la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 17/06/2025 con il quale viene adottato il PIAO 2025/2027;
lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell' Ente;
il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., T.U.E.L.;
il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Premesso che

- con delibera di G.C. n. 47 del 17.06.2025 recante a oggetto "Programma fabbisogno del personale - aggiornamento PIAO 2025-2027: annualità 2025" con la quale l'esecutivo approvava "ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il Piano dei fabbisogni di personale con annessa dotazione organica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale" in cui è stato previsto, tra l'altro, di dare avvio alla procedura di stabilizzazione n. 1 unità di personale con profilo professionale farmacista mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale;
- in esecuzione di quanto disposto dal TAR CAMPANIA-NAPOLI- SEZ. 8 con sentenza n. 2745 del 1/4/2025, questo ente ha provveduto "all'annullamento della determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. 281 del 7.11.23,

avente ad oggetto "avvio procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.l. n. 44 del 22/04/2023 n. 05478/2023 reg. ric. convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 21/06/2023 per l'assunzione di n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle e.q. - posizione economica 1 - profilo professionale farmacista mediante stipula di contratti di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato in esecuzione del p.i.a.o. 2023/2025"; b) dell'avviso pubblico approvato con la suddetta determinazione ed alla stessa allegato; c) della deliberazione di giunta comunale n. 71 del 12.9.23, recante approvazione del p.i.a.o. (piano integrato di attività e programmazione) 2023 - 2025; d) della deliberazione di g.c. n. 82 del 29.9.23, recante modifica della deliberazione n. 71/23; e) del p.i.a.o. 2023 - 2025; f) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente..";

- in seguito all'annullamento degli atti, così come disposto dal TAR CAMPANIA con la sentenza ut supra identificata, questo ente, attenendosi scrupolosamente ai dettami stabiliti dal citato provvedimento giurisdizionale, ha introdotto nel mondo giuridico, con deliberazione giuntale n. 40/2025, un nuovo PIAO 2023/2025, motivando puntualmente la scelta in ordine all'utilizzo della stabilizzazione piuttosto che dello scorrimento della graduatoria, motivazioni per le quali si rimanda integralmente alla d.g.c. n. 40/2025 e della quale si riporta un estratto: "CONSIDERATO -che la delicatezza della funzione a svolgersi, la carenza di personale e quindi la necessità di procedere con assoluta urgenza alla copertura del posto di farmacista, impone l'utilizzo di una modalità rapida di assunzione; -che presso questo Ente, all'epoca dell'efficacia del primigenio PIAO 2023/25, insisteva una graduatoria di concorso valida cui potenzialmente attingere personale per la copertura del citato profilo e, parallelamente, risultava in servizio personale precario depositario dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione; -che questo Ente, al fine di una miglior tutela del pubblico interesse, nell'individuazione in ordine alla scelta della modalità assunzionale, intende pesare e valorizzare il requisito esperienziale che meglio garantisce l'esercizio della delicata funzione cui è destinato il personale potenzialmente individuabile; -che a tal proposito l'Amministrazione intende procedere ad individuare la modalità assunzionale che più valorizzi e garantisca il requisito esperienziale e corrobori, anziché disperderlo, il bagaglio professionale acquisito "sul campo" dal personale potenzialmente individuabile; -che, come è noto, uno dei requisiti richiesti dall'ordinamento per la stabilizzazione del personale precario è rappresentato dall'esercizio nella funzione, anche non continuativa, per un periodo di 36 mesi e che tale requisito esperienziale non è similmente richiesto nei candidati utilmente collocati nella graduatoria esistente con la conseguenza che, l'esperienza professionale non è ugualmente garantita in caso di utilizzo di graduatorie esistenti all'esito di pubblico concorso e che risulta invece assicurata in caso di stabilizzazione di personale precario; -che nella scelta tra la stabilizzazione di personale precario con l'esperienza di almeno 36 mesi nella funzione e l'attingimento dalla graduatoria esistente di candidati che, seppur utilizzati per brevi periodi, di per sé, non garantiscono il medesimo percorso esperienziale di cui è certamente depositario il personale precario, appare opportunamente più

- percorribile la scelta della stabilizzazione che meglio tutela il pubblico interesse anche in considerazione del fatto che l'esperienza dei precari consolidata in tanti anni, unitamente al fatto che il personale storico ha completato il proprio ciclo lavorativo, sarebbe l'unica soluzione capace di garantire una continuità ed una memoria storica della gestione; -che l'individuazione della modalità di assunzione prescelta, indipendentemente da quella operata, avrebbe comunque, nell'uno e nell'altro caso, abilitato azioni giudiziarie in quanto, in caso di stabilizzazione, la procedura avrebbe potuto essere impugnata dagli idonei nella graduatoria (come di fatto avvenuto) e, per converso, nel caso di scorrimento, impugnata da parte del personale potenzialmente affidatario della stabilizzazione interessato al superamento del precariato; -che il giudizio amministrativo intrapreso dagli idonei in graduatoria ed il suo esito sfavorevole per l'Ente, ha indubitabilmente rilevato il vulnus nel procedimento di scelta della modalità assunzionale rilevandola carente sotto l'aspetto motivazionale circostanza che, in questa sede, si è inteso meglio declinare anche ribadendo il principio secondo il quale, di fronte alla possibilità per l'Amministrazione comunale di dotarsi di personale formato da almeno 3 anni, rispetto a personale con nessuna o limitata esperienza, questa ritiene maggiormente tutelato il pubblico interesse orientando la scelta verso funzionari dotati di una più consolidata professionalità acquisita direttamente "sul campo" ed a ciò si aggiunga la circostanza che, qualora la scelta ricadesse verso lo scorrimento della graduatoria, non solo si disperderebbe il bagaglio esperienziale acquisito dal personale adibito alla funzione da oltre tre anni ma verrebbe vanificata la ratio della stabilizzazione individuata nel superamento del precariato e nella garanzia di una maggiore stabilità del lavoro per i pubblici dipendenti;
- il Consiglio di Stato, sezione V, con la Sentenza 11 ottobre 2018, n. 5864 ha avuto modo di ribadire che.."(ex multis, Cons. Stato, V, 5 dicembre 2014, n. 6004; V, 27 agosto 2014, n. 4361; V, 27 dicembre 2013, n. 6247; VI, 15 luglio 2014, n. 3707; VI, 4 luglio 2014, n. 3407; VI, 20 dicembre 2013, n. 6153) il generale principio di favore dell'ordinamento per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei – cd. scorrimento – in ragione dell'evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale, può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore (ovvero di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente) che devono in ogni caso essere puntualmente indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi. In ogni caso, precisa Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14, l'esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro "precari" non esime l'amministrazione dall'obbligo di "valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti". -che in relazione ad un caso simile a quello che ci occupa il Consiglio di Stato sez. III, con sentenza n. 05637/2017, in riferimento ad una delibera della Regione Puglia (15 ottobre 2007, n. 1657) ha avuto modo di statuire che "In ogni caso la sua legittimità, nella parte in

cui non ha previsto il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie, è stata affermata da questa stessa Sezione nella pronuncia n. 5012/2011, sulla base di argomentazioni, che si intendono qui richiamate ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., incentrate essenzialmente sulla rispondenza di tale delibera alle scelte discrezionali operate dal legislatore statale con la legge finanziaria n. 296/2006, e poi recepite a livello regionale con l'art. 30 L.R. n. 10/2007, nonché sul carattere di per sé non irragionevole o contrario ai principi di cui all'art. 97 Cost. della scelta di stabilizzare soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Servizio sanitario nazionale, per cui sono già in possesso di una adeguata professionalità, e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive (nello stesso senso, si veda Cons. Stato, sez. II, 12 agosto 2014, n. 2707). La stessa Corte Costituzionale ha affermato, con sentenza n° 274 del 2003, che alla regola del concorso pubblico è possibile apportare deroghe qualora sussistano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli. E, certamente, non può considerarsi irragionevole la stabilizzazione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Servizio sanitario nazionale, per cui sono già in possesso di una adeguata professionalità, e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive o che, se assunti «a chiamata», dovranno comunque sottoporsi a procedure del genere. Sicché, nella fattispecie la Regione poteva utilizzare, così come lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, anche il meccanismo della stabilizzazione dei precari, costituendo entrambi strumenti derogatori rispetto al sistema del concorso pubblico, di per sé utilizzabili nell'esercizio di un potere discrezionale conferito dalla legge." -che il T.A.R. Basilicata, con sentenza n. 134 del 2019, ha individuato, a sostegno della scelta prioritaria della stabilizzazione dei precari (con "sacrificio", dunque, degli idonei in una graduatoria pure ancora valida), l'esigenza di utilizzare in modo stabile risorse precarie che, in ragione del tempo trascorso, hanno oramai acquisito una significativa e matura professionalità, tale da rendere il relativo apporto lavorativo indispensabile per l'ente, circostanza questa, assolutamente sovrapponibile alle motivazioni sottese alle determinazioni assunte da questo Ente;

Dato atto quindi che "a partire dal noto arresto di Consiglio di Stato, ad. plen., 28.7.2011, n. 14, sono state elaborate le seguenti coordinate concettuali: - lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico; - il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando assume rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario; - in tal caso, si manifesta l'opportunità di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci; - tuttavia, l'amministrazione ha comunque l'obbligo di valutare comparativamente le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei (così la citata sentenza T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 2 febbraio 2019, n. 134) e che tali motivazioni sono state puntualmente enucleate nel presente deliberato;"

Evidenziato che resta nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la scelta sottesa al fabbisogno occupazionale che dovrà essere operata nel rispetto del quadro normativo

vigente e degli interessi pubblici sottesi, delle modalità e dei criteri di selezione del personale, e che, in un caso analogo a quello di specie, la giurisprudenza ha chiarito che: *“L'Amministrazione, a seguito di un giudicato di annullamento, non perde il potere di rieditare il provvedimento annullato, purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto conto delle disposizioni contenute nel giudicato amministrativo.* (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2014, n. 5176).

Considerato che

- in esecuzione del PIAO 2023/2025, così come approvato con giunta 40/2025 emanato nel rigoroso rispetto dei dettami stabiliti dalla citata sentenza del TAR Napoli, occorre dar corso a quanto in esso stabilito nella sez. 3.3 procedendo, tra l'altro, ad avviare la procedura di stabilizzazione di 1 farmacista funzionario eq ex cat D, evidenziando la circostanza che tutti i requisiti necessari alla partecipazione e quelli da sottoporre a valutazione, dovranno essere riferiti alla data di scadenza del previgente avviso successivamente caducato dalla pronuncia giurisdizionale amministrativa;
- con determina n. 129 del 27.06.2025 si procedeva alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per la procedura di stabilizzazione - in applicazione dell'art. 3 comma 5 - d.l. N. 44 del 22/04/2023 (convertito in legge dalla l. N. 74 del 21/06/2023) per l'assunzione di n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle E.Q. Pos. Ec. 1 - profilo professionale farmacista mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) presso l'amministrazione comunale di Parete;
- con avviso di interpello interno avente n. prot 12081 del 18.07.2025 si richiedeva l'acquisizione disponibilità al personale in organico all'Ente Comunale ad essere nominati quali componenti della commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura di stabilizzazione n. 1 unità di personale con profilo professionale farmacista mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e che tale interpello non ha prodotto alcuna disponibilità utile a poter procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per l'espletare la procedura sopracitata;

Ritenuto pertanto necessario individuare all'esterno i componenti della Commissione tra le seguenti categorie di soggetti:

dipendenti in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);

docenti universitari o esperti di particolare e comprovata specializzazione nelle materie oggetto della procedura;

professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni, parimenti in possesso di documentata esperienza e competenza non membri dell'organo di direzione politica dell'amministrazione aggiudicatrice, non appartenenti a cariche politiche elettive, ovvero che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e in possesso di specifica e comprovata competenza tecnico-giuridica;

Ritenuto altresì opportuno approvare l'allegato schema di Avviso Esplorativo sul sito <https://www.inpa.gov.it/>, sull'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di concorso" del sito istituzionale; . ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente richiamata ed approvata;

Di approvare l'allegato schema di "avviso esplorativo per l'individuazione dei componenti della commissione esaminatrice relativa alla procedura di stabilizzazione n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle E.Q. Pos. Ec. 1 - profilo professionale farmacista mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) presso l'amministrazione comunale di Parete;

Di dare atto che

- la presentazione della candidatura non costituisce diritto alla nomina e che il presente avviso non è vincolante per l'amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non procedere alla costituzione della commissione o alla nomina dei componenti selezionati, qualora nessuna candidatura risulti pienamente idonea o per altre motivate ragioni di pubblico interesse;
- con successivo atto di nomina della commissione, si procederà ad impegnare le somme necessarie in favore dei componenti della commissione esaminatrice;

Di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della l. N. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della l. N. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d. Lgs. N. 33/2013;

Di disporre la pubblicazione sul sito <https://www.inpa.gov.it/>, sull'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di concorso" del sito istituzionale; .

Data, 23-07-2025

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
dott. Giuseppe Miraglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa